

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE REAL HUMAN RIGHTS APS ETS

art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 nome dell'associazione: ASSOCIAZIONE REAL HUMAN RIGHTS EPS ETS

1.2. sede dell'associazione: via Roma 133, Pramaggiore (VE)

1.3. I nominativi e domiciliazione dei soci fondatori e direttivo è riportata nell'allegato n. 1 dello Statuto o atto costitutivo (per motivi di privacy non può essere divulgata ma può essere visionata presso la sede associativa).

art. 2) SCOPO E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

2.1. Scopo dell'associazione

L' ASSOCIAZIONE REAL HUMAN RIGHTS EPS ETS come organizzazione senza scopo di lucro si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio ove opera promuovendo iniziative nel settore sociale comunitario circoscritto dai suoi iscritti che insieme perseguiranno lo scopo dell'Associazione. È scopo dell'Associazione inoltre promuovere l'attività dei produttori locali e delle comunità agricole, e la salvaguardia della biodiversità.

2.2 Attività dell'associazione

Per la realizzazione degli scopi di solidarietà sociale sopra definiti l'Associazione svolge le seguenti attività:

1. promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
2. promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità tutta;
3. promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali;
4. promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
5. assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
6. Crea tra gli iscritti gruppi di acquisto volti ad ottimizzare lo sfruttamento del territorio a beneficio dei produttori e consumatori.
7. Supporta con interventi mirati, gli associati nei rapporti con le amministrazioni sia pubbliche che private.
8. Agevola lo scambio di beni e servizi tra gli associati per una solidarietà compatibile con i principi naturali dell'ambiente e leggi naturali, applicate nei rapporti umanitari di reciprocità.
9. Promuove corsi di formazione volti alla sensibilizzazione e collaborazione tra individui.
10. Provvede all'approvvigionamento di strutture idonee al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
11. Promuove coltivazioni comunitarie che rispettino la naturale crescita della flora e fauna interessata, compatibilmente con le esigenze nutrizionali dei componenti dell'Associazione.
12. Si occupa di amministrazione e consulenze aziendali se in linea con i principi statuari dell'Associazione.
13. Finanzia studi medici al fine di ricerca sia allopatrica che alternativi con relativa divulgazione.
14. Finanzia ricerca e realizzazione di studi per la ricerca energetica alternativa nell'ambito naturale che limiti danni all'ambiente senza emissione di inquinanti.
15. Qualora l'associazione lo ritenesse necessario al fine di meglio realizzare i propri fini, la stessa potrà trasferire parti del patrimonio o destinare parte dei fondi acquisiti ad enti terzi che perseguano in maniera specifica alcuni degli scopi comuni con l'associazione.

2.2. L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

art. 3) SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1. Soci ordinari

Possono essere Soci ordinari dell'Associazione le persone che condividano gli scopi dell'Associazione stessa.

3.2. La domanda di ammissione a Socio ordinario deve essere indirizzata in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e presentata presso la sede dell'Associazione.

La domanda deve essere corredata da documentazione comprovante l'identità, la residenza e/o il domicilio.

3.3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, esaminata la domanda di ammissione e la documentazione presentata dall'aspirante Socio ordinario, decide entro 30 giorni sull'accettazione o meno dell'aspirante Socio ordinario, dandone comunicazione scritta allo stesso. La domanda di ammissione non accettata può essere ripresentata solo decorsi tre mesi dalla data della decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto in capo all'aspirante Socio.

3.4. Il domicilio dei Soci, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, è quello indicato nella domanda di ammissione o nelle successive variazioni comunicate per iscritto all'Associazione.

3.5. Soci onorari

I membri dell'associazione possono nominare soci onorari. Il socio onorario può partecipare alle riunioni degli organi dell'associazione senza diritto di voto. Il socio onorario non può essere eletto funzionario direttivo.

art. 4) QUOTA SOCIALE

4.1. L'accettazione della domanda di ammissione a Socio ordinario comporta l'obbligo di versare l'ammontare della quota sociale annuale prevista al momento della presentazione della domanda di ammissione. La somma della quota sociale viene definita dal Consiglio Direttivo e viene applicata dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

4.2. Il rapporto di Associazione inizia a decorrere dal giorno dell'effettivo pagamento della quota sociale con durata di 365 giorni e si intende rinnovato automaticamente di anno in anno se non viene disdetto con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'anno di iscrizione o dei susseguenti. Decorso tale termine il Socio ordinario è obbligato al pagamento della quota sociale annuale.

4.3. Qualora il socio ordinario manchi di versare la quota sociale entro i termini previsti, deve essere invitato a pagare la quota sociale arretrata tramite un sollecito di pagamento con lettera raccomandata inviata al domicilio registrato, con una proroga di 8 (otto) giorni dei termini pagamento, richiamando l'attenzione alle conseguenze giuridiche, la cessazione della qualità di socio, e l'espulsione nel caso di tali comportamenti ripetuti. Qualora il periodo di proroga del termine di otto (8) giorni non dia alcun esito si può procedere al recesso dal rapporto associativo con 30 (trenta) giorni di preavviso. L'Assemblea dei soci decide sulla cessazione della qualità di socio a maggioranza qualificata. Nel caso di ripetuto mancato pagamento il socio può essere sottoposto a procedimento di espulsione. Il procedimento della cessazione della qualità di socio e dell'espulsione viene regolato dall'art. 6.3. dello Statuto.

4.4. I soci onorari sono esenti dall'obbligo di pagare l'ammontare della quota sociale.

art. 5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1. I Soci ordinari hanno diritto, qualora in regola con gli obblighi associativi, di:

1. usufruire dei servizi e partecipare alle attività dell'Associazione alle condizioni stabilite dalla stessa;
2. partecipare all'Assemblea dei Soci e votare nella stessa in conformità alle relative norme;
3. essere eletti negli Organi Sociali in conformità alle relative norme;
4. esercitare tutti i diritti e le prerogative previste da questo statuto e dalle altre norme dell'Associazione;
5. indirizzare richieste scritte al Presidente dell'Associazione relative all'attività dell'Associazione.

5.2. I Soci ordinari hanno l'obbligo di:

1. pagare la quota sociale annuale in conformità all'art. 4;
2. sostenere l'Associazione nella realizzazione dei suoi scopi;
3. rispettare i principi, le regole e le norme stabilite dallo Statuto e dalle altre norme dell'Associazione e le delibere adottate dagli Organi Sociali.

art. 6) CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

6.1. Lo status di associato viene a cessare in caso di:

1. morte del Socio ordinario persona fisica o del Socio onorario;
2. estinzione o scioglimento senza successore legale del Socio persona giuridica;
3. recesso o espulsione
4. dimissione.

6.2. Lo status di associato viene a cessare qualora il Socio invii disdetta con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Fatto salvo il disposto dell'art 4.2, in tal caso l'associazione viene a cessare il giorno successivo alla ricezione della disdetta da parte dell'Associazione.

6.3. (Recesso) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può, a maggioranza di due terzi, può disporre la cessazione della qualità di Socio con preavviso di trenta (30) giorni in caso di mancato rispetto dell'obbligo al pagamento della quota societaria entro i termini predefiniti nonostante sollecito ricevuto. Tale provvedimento deve essere comunicato al Socio per iscritto con lettera raccomandata inviata al domicilio registrato.

6.3.1. (Espulsione) Il socio può essere sottoposto al procedimento di espulsione in caso di gravi violazioni dello statuto dell'associazione o le decisioni dell'assemblea dei soci, o di ripetizione del comportamento offensivo; oppure in caso di comportamenti idonei a disonorare l'Associazione o lederne la reputazione o rendere difficile l'attuazione degli scopi. Il potere di espulsione viene attribuito all'Assemblea dei Soci. L'avvio del procedimento deve essere comunicato al Socio

per iscritto con lettera raccomandata inviata al domicilio registrato e il socio deve avere la possibilità di esprimere la sua posizione. L'Assemblea dei soci decide sull'espulsione del socio a maggioranza di due terzi. Il provvedimento di espulsione deve essere redatto per iscritto e motivato. La motivazione deve contenere i fatti su cui si basa il procedimento di espulsione e le prove nonché le informative sulle possibilità di fare ricorso. La decisione sull'espulsione deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata inviata al domicilio registrato.

6.3.1.1. Il socio di cui sia stata disposta la cessazione può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione, chiedendo l'arbitrato ai sensi dell'art. 17. del presente statuto.

6.4. La cessazione della qualità di Socio per qualsiasi motivo non comporta il rimborso, neppure parziale o pro quota, della quota sociale pagata né la cessazione dell'obbligo al pagamento delle quote sociali arretrate dovute.

art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1. Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente dell'Associazione
4. Il Vicepresidente
5. Il Collegio dei Sindaci (esclusivamente nel caso in cui più della metà dei soci non è persona fisica, o quando il numero dei soci è superiore a cento, oppure nel caso di associazione di pubblica utilità se le entrate totali annue dell'associazione superano i cinquanta milioni di fiorini.)
6. Il Tesoriere
7. Il Segretario Generale

Nessun compenso è dovuto dall'Associazione per la partecipazione agli Organi Camerali ad eccezione del Segretario Generale.

art. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione, è convocata dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE e si riunisce almeno una volta all'anno. Le deliberazioni adottate in conformità alla legge ed a questo Statuto dall'Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, dissenzienti od astenuti.

8.2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione, salvo che all'ordine del giorno sia prevista l'elezione del Consiglio Direttivo, nel quale caso l'Assemblea dei Soci elegge, fra tutti i partecipanti di cui all'art. 8.3.1, il proprio Presidente all'inizio della riunione.

8.3. Hanno diritto di

1. partecipare e votare nell'Assemblea dei Soci i Soci ordinari
2. partecipare all'Assemblea dei Soci i Soci onorari ed i membri del Collegio dei Sindaci;
3. partecipare all'Assemblea dei Soci il Segretario Generale dell'Associazione, che ne redige il verbale.

8.4. Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarla:

1. entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente e per l'elezione degli Organi Camerali in scadenza la cui nomina spetta all'Assemblea dei Soci.
2. entro trenta giorni dalla relativa delibera del Consiglio Direttivo o dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione da almeno un terzo dei Soci;
3. nei casi di cui agli artt. 11.3. e 14.5.

8.5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere inviata per iscritto in modo verificabile con lettera raccomandata oppure via posta elettronica con raccomandata elettronica oppure su espressa richiesta del Socio secondo modalità differenti o rese disponibili per via informatica. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e deve essere inviato agli aventi diritto di cui all'art. 8.3 almeno trenta giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci. I documenti concernenti i temi oggetto dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci devono essere messi a disposizione dei soci entro 8 (otto) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea dei soci in via informatica. Per quei Soci che desiderano avere la versione cartacea, i materiali sono disponibili presso gli uffici dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

8.6. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

1. l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio, del programma di attività e del relativo bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
2. l'esame e l'approvazione delle relazioni annuali sulla gestione dell'Associazione presentate dal Presidente dell'Associazione, dal Tesoriere e dal Collegio dei Sindaci;
3. l'elezione del Consiglio Direttivo;
4. l'approvazione dello Statuto dell'Associazione e le relative modifiche;
5. la decisione di procedere allo scioglimento dell'Associazione.

8.7. L'Assemblea dei Soci, convocata ai sensi degli art. 8.4 e 8.5, è considerata valida qualora sia presente:

1. in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci;
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei presenti di partecipare e votare, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci e proclamarne i risultati.

8.8. L'Assemblea dei Soci delibera:

a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei Soci presenti qualora la variazione dell'ordine del giorno di cui all'art. 8.5 sia proposta da uno o più dei partecipanti di cui all'art. 8.3.1;

a maggioranza del settantacinque per cento dei Soci presenti nei casi di cui all'art. 8.6.4;

a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti in tutti gli altri casi.

In caso di parità la delibera viene considerata non approvata.

Il computo dei voti viene fatto dal Presidente dell'Assemblea dei Soci con l'assistenza del Segretario Generale dell'Associazione e con il controllo del Collegio dei Sindaci.

8.9. Ciascun Socio ordinario può delegare un altro Socio ordinario a rappresentarlo nell'Assemblea dei Soci mediante delega scritta da inviarsi al recapito postale o elettronico indicati dall'Associazione nell'avviso di convocazione. La delega dovrà pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno previsto per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci. Nello stesso tempo ciascun socio ordinario può rappresentare nell'Assemblea dei Soci al massimo un altro socio ordinario.

8.10. Le delibere dell'Assemblea dei Soci devono essere raccolte in un verbale redatto dal Segretario Generale dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, esercita tutti i poteri ordinari e straordinari non espressamente attribuiti ad altri Organi Camerali e provvede alla determinazione degli indirizzi generali di gestione ed amministrazione e dell'assetto organizzativo dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

Il Consiglio Direttivo è composto di 6 (sei) Consiglieri eletti fra i Soci di cui all'art. 3.1 dall'Assemblea dei Soci per un periodo di tre anni

9.2. Il Consiglio Direttivo in casi eccezionali a maggioranza dei due terzi può eleggere Consiglieri onorari massimo cinque persone per meriti straordinari nel campo dello sviluppo dei rapporti internazionali. I consiglieri onorari restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

9.3. Hanno diritto di:

1. partecipare e votare nel Consiglio Direttivo i Consiglieri eletti ai sensi dell'art. 9.1;

2. partecipare al Consiglio Direttivo i Consiglieri Onorari ed i membri del Collegio dei Sindaci, il Segretario Generale dell'Associazione, che ne redige il verbale,

3. partecipare al Consiglio Direttivo tutte le persone fisiche appositamente invitate dal Consiglio Direttivo.

9.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario, ma è obbligato a convocarlo:

1. entro il 20 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente sottoposto dal Tesoriere;

2. entro il 20 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio annuale preventivo relativo all'anno successivo sottoposto dal Tesoriere e della relazione programmatica per l'anno successivo sottoposta dal Presidente dell'Associazione;

3. entro quindici giorni dalla relativa richiesta inviata per iscritto indirizzata al Presidente dell'Associazione da almeno un terzo dei Consiglieri.

9.5. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione e deve essere inviato agli aventi diritto di cui all'art. 9.3. almeno dieci giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento del Consiglio Direttivo. Qualsiasi vizio nella convocazione del Consiglio Direttivo si intende sanato qualora al relativo Consiglio Direttivo partecipi la totalità degli aventi diritto. In casi di estrema urgenza il Presidente può richiedere ai Consiglieri, anche tramite posta elettronica, il loro consenso ad adottare una delibera del Consiglio, al di fuori delle ordinarie sedute ed a prescindere dalla regolare convocazione, tramite l'espressione del voto a distanza anche via posta elettronica. In tale caso la delibera sarà valida qualora tutti i Consiglieri abbiano acconsentito alla richiesta del Presidente.

9.6. I Consiglieri non possono delegare a terzi né ad altri membri del Consiglio Direttivo l'esercizio delle loro funzioni.

9.7. Il Consiglio Direttivo, convocato ai sensi dell'art. 9.3, è considerato valido qualora siano presenti tre Consiglieri e delibera, salvo diversamente prescritto, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente dell'Associazione decide la maggioranza. Il voto è palese e per alzata di mano salvo che, prima della votazione, venga richiesto da almeno un Consigliere di procedere al voto segreto ed in forma scritta, nel qual caso il voto del Presidente dell'Associazione non decide la maggioranza in caso di parità e in tal caso la delibera viene considerata non approvata. Il computo dei voti viene fatto dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario Generale dell'Associazione. Qualora uno o più Consiglieri siano impossibilitati a partecipare fisicamente alla seduta del consiglio, previa notifica (anche via posta elettronica) al Segretario generale entro le 24 ore precedenti, sarà ammessa la

partecipazione alla riunione e la votazione delle relative delibere anche in via telematica, così come sarà possibile esprimere in forma scritta la propria valutazione/votazione sui punti specifici inseriti all'interno dell'ordine del giorno notificato ai consiglieri nei 10 giorni precedenti la seduta del consiglio, qualora non fosse possibile la partecipazione diretta o in via telematica ma purché siano presenti almeno la metà dei consiglieri in carica. Per atti e/o delibere che presentino carattere di necessità ed urgenza tali da renderne necessaria l'approvazione o meno in via preliminare precedentemente alla data prevista per la successiva seduta consiliare, la richiesta di approvazione potrà essere inviata via posta elettronica dal Segretario Generale e votata con la stessa formalità da parte della maggioranza dei Consiglieri aventi diritto. Tale decisione dovrà poi essere formalmente ratificata durante la successiva seduta consiliare.

9.8. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere raccolte in un verbale redatto dal Segretario Generale dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente dell'Associazione.

art. 10) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. L'Assemblea dei Soci elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo così eletto rimane in carica sino al termine del mandato e/o sino all'effettivo insediamento del nuovo Consiglio Direttivo in caso di scioglimento dello stesso prima dei termini del mandato triennale o della procedura di elezione del nuovo consiglio al termine del mandato triennale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, durante il regime transitorio di cui sopra, il Consiglio Direttivo uscente sarà demandato alla gestione dei soli atti di ordinaria amministrazione necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.

10.2. I risultati dell'elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci devono venire, al termine delle procedure di voto, dichiarati validi dal Segretario Generale.

10.3. Il membro più votato del neoeletto Consiglio Direttivo – ovvero nel caso di particolari impedimenti – il Presidente del Collegio Sindacale, ha l'onere di convocare il primo consiglio direttivo avvalendosi dell'aiuto del Segretario generale entro un lasso temporale fra i 30 ed i 60 giorni successivi alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Alla prima seduta del neoeletto Consiglio Direttivo, si dovrà procedere all'elezione del Presidente e degli altri componenti previsti in seno al consiglio direttivo stesso. A decorrere dal giorno della seduta di formazione, i componenti del nuovo consiglio direttivo rispondono collegialmente per il funzionamento regolare della Associazione. Nel caso in cui durante la seduta di formazione i componenti del nuovo consiglio non siano in grado di eleggere i propri organi interni (Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere), il ruolo di Presidente ad interim sarà ricoperto dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

art. 11) CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. La qualità di membro del Consiglio Direttivo viene a cessare di diritto in caso di:

1. decorso del termine di cui all'art. 10.1.;
2. cessazione della qualità di Socio Ordinario ai sensi dell'art. 6;
3. assenza a tre Consigli Direttivi consecutivi o a cinque Consigli Direttivi nel corso di ciascun anno a partire dalla data di elezione;
4. morte o perdita dei diritti civili;

In tali casi, ad eccezione del caso di cui al punto 1., la sostituzione del consigliere avviene secondo l'art. 11.4.

11.2 Nel caso di dimissioni del membro del Consiglio Direttivo, che devono essere comunicate per iscritto al Presidente dell'Associazione, e qualora non si verifichi la fattispecie di cui all'art. 11.3, la sostituzione viene determinata ai sensi dell'art. 11.4.

11.3 Qualora la cessazione della qualità di membro del Consiglio Direttivo riguardi un numero di almeno quattro membri, le norme di quest'articolo relative alla sostituzione non si applicano, tutti i rimanenti membri del Consiglio Direttivo cessano di diritto ed il Presidente dell'Associazione deve convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci che procederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10. Tra la data di convocazione e la data dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci non deve intercorrere un periodo superiore a trenta (30) giorni.

11.4. Qualora il Consigliere non rappresenti più il socio ordinario mediante il quale è stato eletto o ne cessi la qualità di socio ordinario il Consigliere rimane in carica se entro 60 (sessanta) giorni gli viene conferita una delega da un altro socio ordinario. Il precedente socio ordinario rappresentato pertanto ha il diritto di nominare un altro rappresentante che senza diritto di voto può partecipare all'attività del Consiglio Direttivo.

11.5. Qualora un membro del Consiglio Direttivo decada ai sensi dell'art. 11.1 oppure rassegni le proprie dimissioni ai sensi dell'art. 11.2, il Presidente del Consiglio Direttivo, nei 60 (sessanta) giorni dall'effettiva decadenza del membro ai sensi dell'art. 11.4, sentito il Collegio dei Sindaci in relazione ad eventuali motivi di ineleggibilità sopravvenuti, nomina a far parte del Consiglio Direttivo quale nuovo membro il primo candidato non eletto alle precedenti elezioni, vale a dire il candidato che abbia ottenuto nel corso delle precedenti elezioni il maggior numero di voti tra i non eletti. Il provvedimento di nomina a mezzo della segreteria deve essere comunicato, anche a mezzo di posta elettronica, al nominato al più presto ed in ogni caso non oltre 30 (trenta) giorni dalla nomina. Il legittimato al subentro dovrà nello stesso termine di 30 (trenta) giorni inviare comunicazione anche via e-mail manifestando la propria disponibilità ad assumere la carica. Qualora il legittimato al subentro non dovesse manifestare tale disponibilità ovvero non avesse più i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo entro i successivi 30 (trenta) giorni provvede alla nomina del secondo dei non eletti e così via sino al termine della lista dei candidati effettivamente votati durante la precedente assemblea dei soci.

Qualora nessuno dei non eletti risultasse disponibile al subentro ovvero non avesse più i requisiti richiesti, non avverrà alcuna sostituzione in seno al Consiglio Direttivo, e lo stesso procederà secondo quanto previsto dall'art. 9.1 in caso di cessazione dalla carica di almeno sei membri del Consiglio.

art. 12) IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

12.1. Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione, gli spetta di fronte ai terzi ed in giudizio la rappresentanza associativa e viene eletto fra i Consiglieri dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella sua prima riunione.

12.2. Il Presidente dell'Associazione rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

12.3. Il Presidente dell'Associazione ha compiti di impulso e di promozione dell'attività della Associazione nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo generale del Consiglio Direttivo di cui all'art. 9.1 e si avvale dell'assistenza, anche singola, del Vicepresidente e dei Consiglieri, a cui può affidare incarichi specifici. Il Presidente dell'Associazione riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci sulla gestione dell'Associazione e sottopone entro il 20 dicembre al Consiglio Direttivo per l'approvazione la relazione programmatica sull'attività dell'Associazione per l'anno successivo.

12.4. Il Presidente dell'Associazione prepara l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo secondo le necessità dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. Qualora almeno due Consiglieri richiedano per iscritto e con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data ultima prevista per l'invio dell'avviso di convocazione l'inserimento di specifici argomenti negli ordini del giorno dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, il Presidente è obbligato ad inserirli.

12.5. Si applicano anche al Presidente dell'Associazione le norme dell'art. 11 relative alla cessazione della qualità di membro del Consiglio Direttivo. In tal caso la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci nel caso di cui all'art. 11.3. deve essere fatta dal Vicepresidente anziano disponibile o in mancanza dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Nel caso in cui il Presidente si dimetta o decada dalla sua carica, il Consiglio Direttivo procederà alla successiva seduta ad eleggere un nuovo presidente a maggioranza di due terzi. Il presidente dell'associazione è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione. Per questi motivi, il candidato alla presidenza, dovrà avere almeno i seguenti requisiti: a) anzianità d'iscrizione all'Ente Affiliante; b) esperienza maturata negli anni; c) affidabilità dimostrata negli incarichi; d) disponibilità nei confronti di tutti i soci; e) proselitismo crescente nel tempo; f) gradimento da parte del presidente provinciale dell'Ente Affiliante.

art. 13) I VICEPRESIDENTI

13.1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione e su proposta del Presidente dell'Associazione, elegge a maggioranza di due terzi massimo tre Vicepresidenti.

13.2. I Vicepresidenti rimangono in carica sino allo scadere dell'incarico del Consiglio Direttivo che li ha nominati e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

13.3. I Vicepresidenti hanno il compito di fornire un'assistenza continua al Presidente dell'Associazione nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 12.3 e sostituiscono il Presidente dell'Associazione in caso di impedimento, assenza o specifica delega del Presidente dell'Associazione. Qualora il Presidente dell'Associazione non indichi specificamente il Vicepresidente che lo sostituirà il diritto di rappresentanza spetta al Vicepresidente più anziano che è la persona che ricopre la stessa carica senza interruzione da un periodo di tempo più lungo oppure nel caso di una simile durata dell'incarico il più anziano di età.

13.4. Si applicano anche al Vicepresidente le norme dell'art. 11 relative alla cessazione della qualità di membro del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui un Vicepresidente si dimetta o decada dalla sua carica, il Consiglio Direttivo procederà alla successiva seduta ad eleggere un nuovo vicepresidente a maggioranza di due terzi.

art. 14) IL COLLEGIO DEI SINDACI

14.1. Si elegge il Collegio dei Sindaci nel caso in cui più della metà dei soci non è persona fisica, o quando il numero dei soci è superiore a cento, oppure nel caso di associazione di pubblica utilità se le entrate totali annue dell'associazione superano i cinquanta milioni di fiorini.

14.2. Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo dell'Associazione ed esercita il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, la correttezza e congruità della gestione contabile e della relativa rendicontazione, verifica l'esistenza, lo svolgimento e l'efficacia dei sistemi di controllo interni dell'Associazione e vigila sull'osservanza delle normative a cui è sottoposta l'Associazione. Il Collegio dei Sindaci deve effettuare, sia individualmente che collegialmente o tramite altri soggetti che abbiano i necessari requisiti professionali, accertamenti periodici e può in ogni momento eseguire o far eseguire ispezioni. Di qualsiasi attività di controllo esercitata dal Collegio dei Sindaci ai sensi di questo articolo deve essere compilato un verbale sottoscritto dalle persone che hanno eseguito il controllo e dal Presidente del Collegio dei

Sindaci. Il Collegio dei Sindaci riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci sui risultati della sua attività di controllo sulla gestione dell'Associazione.

14.3. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci per un periodo di tre anni ed elegge nella prima riunione il Presidente del Collegio dei Sindaci. I membri del Collegio dei Sindaci non possono essere Soci dell'Associazione e devono possedere un curriculum professionale che li renda idonei allo svolgimento delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica sino al termine del mandato e/o sino all'effettivo insediamento del nuovo Collegio dei Sindaci in caso di scioglimento dello stesso prima dei termini del mandato triennale o della procedura di elezione del nuovo Collegio al termine del mandato triennale.

14.4. Il Collegio dei Sindaci è convocato e presieduto dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente ha la facoltà di convocare il Collegio dei Sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarlo:

1. entro il 31 marzo di ogni anno per esprimere un parere sull'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente sottoposto dal Tesoriere al Consiglio Direttivo;

2. entro dieci giorni dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno due Consiglieri o da ciascun membro del Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci.

14.5. L'avviso di convocazione del Collegio dei Sindaci deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione e deve essere inviato ai membri almeno sette giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento del Collegio dei Sindaci. Qualsiasi vizio nella convocazione del Collegio dei Sindaci si intende sanato qualora al relativo Collegio dei Sindaci partecipi la totalità degli aventi diritto.

14.6. La qualità di membro eletto del Collegio dei Sindaci viene a cessare di diritto in caso di:

1. decorso del termine di cui all'art. 14.2.;

2. morte o perdita dei diritti civili;

3. assenza per qualunque motivo a tre riunioni consecutive o a sei nel corso di un anno del Collegio dei Sindaci;

4. dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente del Collegio dei Sindaci;

5. in mancanza dei requisiti di cui all'art. 14.1.

In tutti questi casi, ad eccezione del caso di cui al punto 1, entrerà in carica in sostituzione il primo dei non eletti all'ultima Assemblea. Qualora nessuno dei non eletti risultasse disponibile al subentro ovvero non ne avesse più i requisiti ovvero non vi fossero non eletti, è data facoltà al Collegio dei Sindaci di cooptare all'unanimità nella carica un nuovo membro, purché in linea con i requisiti di cui all'art. 14.2. La successiva Assemblea procederà alla sostituzione.

art. 15) TESORIERE

15.1 Il Tesoriere controlla e gestisce i fondi dell'Associazione e viene eletto fra i Consiglieri dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione a maggioranza di due terzi. Nel caso in cui il Tesoriere si dimetta o decada dalla sua carica, il Consiglio Direttivo procederà alla successiva seduta ad eleggere un nuovo tesoriere a maggioranza di due terzi.

15.2. Il Tesoriere rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

15.3. I fondi dell'Associazione, con eccezione di una somma da tenersi pronta per i normali fabbisogni di cassa, e che viene fissata dalla Presidenza, vengono versati e mantenuti presso primari ed autorizzati Istituti di Credito.

15.4. Il Tesoriere dispone e gestisce questi fondi sulla base delle relative istruzioni, che devono portare la firma comune del Presidente o di un Vicepresidente, e del Segretario Generale.

15.5. Il Tesoriere, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito da uno dei Vicepresidenti specificamente nominato dal Presidente dell'Associazione.

15.6. Il Tesoriere può autorizzare il Segretario Generale a disporre dei fondi autonomamente, secondo i criteri indicati dal Presidente dell'Associazione.

art. 16) SEGRETARIO GENERALE

16.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

16.2. Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa e gestionale della Associazione; egli partecipa a tutte le riunioni degli Organi associativi, ad eccezione del Collegio dei Sindaci.

16.3. Il Segretario Generale è il capo del personale dell'Associazione, ed esercita i diritti di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'Associazione. Il Segretario Generale attua le decisioni degli Organi associativi nonché le istruzioni della Presidenza. Il Segretario Generale svolge la sua attività con la massima diligenza.

16.4. Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Associazione.

16.5. Il Segretario Generale non può essere Socio. La remunerazione è fissata dal Consiglio Direttivo.

16.6. L'incarico del Segretario Generale può essere revocato a maggioranza relativa in base alla decisione del Consiglio Direttivo.

art. 17) ARBITRATO

17.1. Qualora, in relazione a qualsiasi questione connessa con l'attività dell'Associazione, sorga una controversia tra Soci, il Presidente dell'Associazione deve esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia. Qualora tale

tentativo non abbia successo, competente a decidere sulla controversia é un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte ed il terzo, che svolge le funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri nominati dalle parti. Qualora i due arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro sette giorni dalla loro nomina un accordo sulla nomina del terzo arbitro, quest'ultimo viene nominato dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

17.2. Qualora, in relazione a qualsiasi questione connessa con l'attività dell'Associazione, sorga una controversia tra i Soci e l'Associazione o qualora uno o più Soci ritengano illegittimo un provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo o una delibera dell'Assemblea dei Soci, competente in via esclusiva a decidere sulla controversia o sull'illegittimità é un collegio arbitrale composto e nominato ai sensi dell' art. 17.1.

17.3. L'arbitrato deve essere richiesto dal socio per iscritto al Presidente del Collegio dei Sindaci entro trenta giorni dall'insorgere della controversia o dall'approvazione del provvedimento del Consiglio Direttivo o dalla delibera dell'Assemblea dei Soci a cui si riferisce. Il Presidente del Collegio dei Sindaci, verificato l'insuccesso del tentativo di composizione amichevole della controversia di cui all'art. 17.1 ove previsto, richiede per iscritto entro cinque giorni alle parti coinvolte la nomina dei due arbitri. Tale nomina deve avvenire per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta e da tale termine decorrono i sette giorni previsti dall'art. 17.1. per la nomina del terzo arbitro. Il Collegio Arbitrale é insediato al momento della nomina del terzo arbitro.

17.4. Il Collegio Arbitrale decide inappellabilmente secondo la legge ungherese o all'occorrenza secondo equità ed entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento ai sensi dell'art. 17.3.

art. 18) DISPOSIZIONI VARIE

18.1 La lingua procedurale dell'Associazione é la lingua italiana.

18.2 L'esercizio sociale annuale dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.3 Per tutto quanto qui non previsto o disciplinato si farà riferimento alla legge ungherese.

18.4 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8.6.65, si deve avviare una procedura di liquidazione dell'attivo camerale associativo. Il liquidatore è individuato in un Socio designato dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Egli curerà l'incasso dei crediti e l'estinzione dei debiti. L'attivo residuo dalla procedura di liquidazione non è in alcun modo disponibile ai soci dell'Associazione.